

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1811)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1966

(V. Stampato n. 2960)

**d'iniziativa dei deputati DE MARZI Fernando, ARMAROLI, GITTI, MAZZONI,
NALDINI, NUCCI, ROBERTI, ROSSINOVICH e SPINELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 1966*

Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore dell'artigianato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 1° gennaio 1966, di cui al secondo comma dell'articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti, il termine per la presentazione delle denunce di esercizio di cui all'articolo 12 dello stesso decreto presidenziale è prorogato fino al 31 dicembre 1966, senza applicazione di alcuna sanzione, anche per il ritardo nel versamento dei contributi relativi.

Art. 2.

L'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all'articolo 20 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'articolo 4, n. 3, dello stesso decreto presidenziale.